


CERTIFICAZIONE UNICA E DICHIARAZIONE IVA 2018

A cura di Antonio Spina





Modello IVA 2018

Termini e modalità di presentazione

Con Provvedimento Prot. N. 10581/2018 è stato approvato il modello IVA/2018 da utilizzare per presentare la dichiarazione IVA riguardante il periodo d'imposta 2017.

I termini e le modalità di presentazione sono regolamentati dal **D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322** e successive modificazioni.

Per l'anno d'imposta 2017 **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.**

Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che effettueranno la trasmissione telematica.

Sono considerate **valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni** dalla scadenza, **presentando la dichiarazione stessa**, senza particolari annotazioni sul frontespizio e **versando la sanzione ridotta pari a € 25 euro** (1/10 di € 250) per ciascuna dichiarazione non presentata, **utilizzando il codice tributo "8911"**.

Termini e modalità di presentazione

Le dichiarazioni presentate **con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse**, anche se costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Se il ritardo nella trasmissione della dichiarazione è **attribuibile al contribuente**, e l'intermediario ha quindi assunto l'impegno alla trasmissione telematica dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, tale data dovrà essere indicata come "data dell'impegno" sul frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare **l'invio entro un mese dall'assunzione dell'impegno**.

Termini e modalità di presentazione

La dichiarazione si presenta **esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate** e può essere trasmessa:

- a) direttamente dal **dichiarante**;
- b) tramite un **intermediario abilitato** ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- c) tramite altri **soggetti incaricati** (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite **società appartenenti al gruppo**.

La dichiarazione si considera presentata nel momento in cui si ottiene, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica immediatamente dopo l'invio.


In seguito il servizio telematico fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di scarto contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Obblighi degli intermediari

gli intermediari devono:

- ✓ **rilasciare al dichiarante**, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, **l'impegno a presentare per via telematica** all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno **dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera**. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, **dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro** "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ✓ rilasciare altresì al dichiarante, **entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica**, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
- ✓ **conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico**, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo; **ad oggi il termine è fissato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.**




Obblighi degli intermediari

La responsabilità dell'intermediario abilitato è regolamentata **dall'art. 7-bis, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241**

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista, a carico degli intermediari, una **sanzione (da euro 516 a euro 5.164)** con riferimento alla quale deve ritenersi **consentito il ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo le modalità chiarite con la circolare 52/E del 27 settembre 2007.

È prevista altresì la **revoca** dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse **gravi o ripetute irregolarità**, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.




Principali modifiche ai modelli

FRONTESPIZIO

È stato **eliminato il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”**. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’art. 73, terzo comma, **non è più previsto che l’ente o società controllante in una procedura di liquidazione IVA di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata.**

IVA 2017	IVA 2018
<p>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Indicare il numero di moduli <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL</p> <p>Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario <input type="checkbox"/></p> <p>Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario <input type="checkbox"/></p> <p>Situazioni particolari <input type="checkbox"/> Codice <input type="text"/> Firma <input type="text"/></p> <p>SOTTOSCRIZIONE DELL’ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE Firma <input type="text"/></p> <p>VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista</p> <p>Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/> Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/></p> <p>Codice fiscale del professionista <input type="text"/></p> <p>Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997</p> <p>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/></p>	<p>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Indicare il numero di moduli <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL</p> <p>Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario <input type="checkbox"/></p> <p>Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario <input type="checkbox"/></p> <p>Situazioni particolari <input type="checkbox"/> Codice <input type="text"/> Firma <input type="text"/></p> <p>VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista</p> <p>Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/> Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/></p> <p>Codice fiscale del professionista <input type="text"/></p> <p>Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997</p> <p>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/></p>




Principali modifiche ai modelli

QUADRO VE

Nella **sezione 4** il rigo **VE38** è stato rinominato “**Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter**” per l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter (c.d. “split payment”). Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. **Ricordiamo che da questa data lo split payment è previsto anche per le fatture emesse dagli esercenti la libera professione (che prima erano espressamente esclusi).**

IVA 2017		IVA 2018	
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	,00	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	,00
VE37 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		VE37 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	
2	,00	2	,00
VE38 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter	,00	VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00
VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016	,00	VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017	,00
VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00	VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00




Principali modifiche ai modelli

QUADRO VJ

È stato **soppresso il rigo VJ12**, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, disciplinati dal comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122). Conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati. Inoltre, **il rigo VJ18 è stato rinominato “Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter”** per l'esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter (c.d. “split payment”).

IVA 2017		IVA 2018	
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)
VJ16	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter
VJ19	Acquisti dalle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei rigi da VJ1 a VJ18)
VJ20	TOTALE IMPOSTA (somma dei rigi da VJ1 a VJ19)		

IVA 2018



Principali modifiche ai modelli

QUADRO VH

Il quadro VH è stato modificato **prevedendone la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** (cfr. **risoluzione del 28 luglio 2017, n. 104/E**). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

IVA 2017				IVA 2018			
QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Rovvedimento	CREDITI	DEBITI	Rovvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	1	2	3	VH7		
	VH2				VH8		
	VH3				VH9		
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH4				VH10		
	VH5				VH11		
	VH6				VH12		
				Metodo			
	VH13	Acconto dovuto		,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		VH21		VH22		VH23
	VH24		VH25		VH26		VH27
	VH28		VH29		VH30		VH31

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)	VH1	1	2	3	4		
	VH2						
	VH3						
	VH4	I TRIMESTRE					
	VH5	Aprile					
	VH6	Maggio					
	VH7	Giugno					
	VH8	II TRIMESTRE					
	VH9	Luglio					
	VH10	Agosto					
	VH11	Settembre					
	VH12	III TRIMESTRE					
	VH13	Ottobre					
	VH14	Novembre					
	VH15	Dicembre					
	VH16	IV TRIMESTRE					
							Metodo
	VH17	Acconto dovuto				,00	

Principali modifiche ai modelli

QUADRO VH

Come chiarito dalla ris. 104/2017, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento propedeutico alla dichiarazione IVA.

In un'ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le **regole ordinarie del ravvedimento operoso** dettate dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

In particolare, fermo restando il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento,

- qualora la regolarizzazione intervenga **prima della presentazione** della dichiarazione annuale IVA, **è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.**
- laddove la regolarizzazione intervenga **direttamente con la dichiarazione annuale IVA** ovvero successivamente alla sua presentazione **viene meno l'obbligo di invio della comunicazione trimestrale.**
 - In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione.
 - Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa.

Principali modifiche ai modelli

QUADRO VH

Si riporta esempio della ris. 104/2017:

In caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017), qualora il contribuente si ravveda in data:

- a) 31 luglio 2017, deve assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997);
- b) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) **sono stati correttamente riepilogati i dati** della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997);
- c) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 **non sono stati correttamente riepilogati i dati** della comunicazione trimestrale omessa, **deve presentare la dichiarazione integrativa** versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997).

Principali modifiche ai modelli

QUADRO VH

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE

	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> QUADRI VH-VM-VK-VN Mod. N. <input style="width: 40px;" type="text"/> </div>									
	VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE									

			CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
QUADRO VH						
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)						
	VH1	Gennaio	1	2	3	
	VH2	Febbraio	,00	,00		
	VH3	Marzo	,00	,00		
	VH4	I TRIMESTRE	,00	,00		4
	VH5	Aprile	,00	,00		
	VH6	Maggio	,00	,00		
	VH7	Giugno	,00	,00		
	VH8	II TRIMESTRE	,00	,00		
	VH9	Luglio	,00	,00		
	VH10	Agosto	,00	,00		
	VH11	Settembre	,00	,00		
	VH12	III TRIMESTRE	,00	,00		
	VH13	Ottobre	,00	,00		
	VH14	Novembre	,00	,00		
	VH15	Dicembre	,00	,00		
	VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00		
	VH17	Acconto dovuto			,00	Metodo

Principali modifiche ai modelli

QUADRO VH

Inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- ✓ **introduzione dei rigi VH4, VH8, VH12 e VH16** per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- ✓ introduzione, a margine di ciascun rigo, della **colonna 3 “Subfornitori”** e soppressione del rigo VH14 del modello precedente;
- ✓ introduzione, **a margine dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16, della colonna 4 “Liquidazione anticipata”** da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre;
- ✓ **soppressione della colonna 3 “Ravvedimento”**.

Principali modifiche ai modelli

QUADRO VH

Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la **compilazione senza dati del presente quadro** (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati". Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.

Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi **VH15 e VH16**, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l'ammontare dell'acconto eventualmente dovuto.

Principali modifiche ai modelli

QUADRO VM

La sezione II del quadro VH del modello precedente, denominata “**Versamenti immatricolazione auto UE**”, è stata sostituita con il nuovo quadro VM.

QUADRO VM VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

Principali modifiche ai modelli

QUADRO VL Sez. 3

soppressi:

- il **rigo VL24** “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi”
- il **rigo VL29** “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
- il **rigo VL31** “Versamenti integrativi d’imposta”. Il campo 2 del rigo VL28 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27.


Principali modifiche ai modelli

QUADRO VL Sez. 3

introdotti:

- il rigo **VL29** “**Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno**” per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
- il rigo **VL30** “**Ammontare IVA periodica**”, composto da tre campi per l’indicazione, nel **campo 2**, dell’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, nel **campo 3**, del totale dei versamenti periodici e nel **campo 1**, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Principali modifiche ai modelli



IVA 2017

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24	,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²	,00	,00
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²		,00
		di cui sospesi per eventi eccezionali ³
	,00	,00
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
IVA A DEBITO		

IVA 2018

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24	,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL25 Eccedenza credito anno precedente		,00
VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00
VL30 Ammontare IVA periodica		,00
	IVA periodica dovuta ²	IVA periodica versata ³
	,00	,00
VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
IVA A DEBITO		



Principali modifiche ai modelli

VL30 Col. 2, l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta;

VP14 col. 1 (liq. Periodiche 2017) + VP13 (acconto)

In caso comunicazioni omesse o errate indicare gli importi inseriti nel quadro VH.

VL30 Col. 3, il totale dei versamenti periodici;

somma dei dati IVA riportati nella colonna **"Importi a debito versati" dell'F24**, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:

- ✓ **da 6001 a 6012** per i versamenti mensili;
- ✓ **da 6031 a 6033** per i versamenti trimestrali e il **6034** per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4;
- ✓ **6013 e 6035** per l'acconto;
- ✓ **da 6720 a 6727** per i versamenti effettuati per subforniture.

VL30 Col. 1 maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Principali modifiche ai modelli

QUADRO VO

È stato introdotto il **rigo VO26** per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista **dall'art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973**

“**Previa opzione, vincolante almeno per un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative ad incassi/pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento**”.

Detrazione per fatture tardive D.L. 50/2017

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è intervenuto sull'articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati.

“il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Detrazione per fatture tardive D.L. 50/2017

Sul punto, la [Circolare 1/E del 17/01/2018](#), dell’Agenzia delle Entrate, ha precisato quanto segue:

“il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.”



Detrazione per fatture tardive D.L. 50/2017

Analizziamo alcune ipotesi operative citate dalla circolare 1/2018:

Ditta (con periodicità IVA mensile) che acquista dei beni il 20 dicembre 2017 e riceve la relativa fattura nello stesso mese:

❑ Caso 1: il soggetto registra la fattura di acquisto nel 2017

l'imposta a credito confluirà nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre

- i beni sono stati consegnati
- la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

❑ Caso 2: il soggetto **non** registra la fattura di acquisto nel 2017

potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

Detrazione per fatture tardive D.L. 50/2017

Ditta (con periodicità IVA mensile) che acquista dei beni il 20 dicembre 2017 e riceve la relativa fattura nel 2018: potrà detrarre l'imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019.

❑ Caso 1: il soggetto registra la fattura di acquisto nel 2018

l'imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese;

❑ Caso 2: il soggetto non registra la fattura di acquisto nel 2018

qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Iva da versare o a credito

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere **versata entro il 16 marzo** (solo se importo > 10,00 euro).

il soggetto IVA può:

- versare in **un'unica soluzione entro il 16 marzo**
- **rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile** l'importo di ogni rata successiva alla prima partendo dal 16 marzo;
- versare in **unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi** (fissato al 30 giugno dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001) **con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo**
- **rateizzare dalla data di pagamento delle imposte sui redditi**, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

il versamento del saldo Iva può essere altresì differito di **ulteriori 30 giorni** come il termine per il versamento delle imposte sui redditi e IRAP, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno - al netto delle compensazioni - **gli ulteriori interessi dello 0,40%**.

(Quest'anno il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito e Irap **scade il 2 luglio quindi i 30 giorni successivi al 2 luglio scadono il 1° agosto**. Di conseguenza i versamenti delle imposte che scadono tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna ulteriore maggiorazione.

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. Cfr. Ris. 73/2017, punto 2.

Iva da versare o a credito

In caso di credito l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VL39, può essere ripartita tra rimborso e compensazione mediante ripartizione tra i rigi VX4, VX5 e VX6.

Analizziamo solo l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24.

□ Fino a 5.000 euro

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2017 può essere **utilizzato liberamente in compensazione "orizzontale" o "esterna", già da gennaio 2018.**

□ Oltre i 5.000 euro

l'eventuale credito potrà invece essere utilizzato a partire dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato** (comma 7 dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009). In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative

Iva da versare o a credito

Ai sensi delle novità introdotte dall'art. 3 del Decreto Legge 50/2017 i soggetti titolari di partita IVA, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking. Si veda Ris. N. 68 del 9 giugno 2017

Struttura dei modelli

Il modello di dichiarazione IVA ha **struttura modulare** ed è costituito da:

- **il frontespizio composto di due facciate;**
- **un modulo, composto di più quadri** (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VM-VK-VN-VL-VT-VX-VO-VG), per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata.

I quadri **VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO** nonché la **sezione 2 del quadro VA** e le **sezioni 2 e 3 del quadro VL** vanno compilati **una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.**

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell'anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime.

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (nel corso del 2017)


I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli:

- il primo modulo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3),
- il secondo modulo per le operazioni registrate successivamente a tale data.

In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.

Con riferimento al quadro VX occorre tener presente le seguenti ipotesi:

- a) presenza di un debito IVA risultante dal modulo ante fallimento (1° periodo) occorre riportare nel quadro VX del secondo modulo solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo post fallimento (2° periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;
- b) presenza di un credito IVA nel 1° periodo, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.




Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (nel corso del 2017)

dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta: FRONTESPIZIO + 2 MODULI	
Modulo 1: operazioni ANTE FALLIMENTO (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3),	Modulo 2: Operazioni POST FALLIMENTO
In entrambi i moduli devono essere compilati TUTTI I QUADRI, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.	
Modulo 1 (ante fallimento) a debito: i saldi (sez. 3 del quadro VL) dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro Nel quadro VX del modulo 2 si riporta solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo stesso	Modulo 1 (ante fallimento) a credito: i saldi dei due moduli vanno sommati o compensati tra loro Nel quadro VX devono essere riportati, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.


Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni



Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (nel corso del 2017)

Si ricorda che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello **IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 16 gennaio 2017**, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. risoluzione n. 181/E del 12 luglio 1995).

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni




Fallimento (dopo la chiusura del periodo 2017)

Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2017, e quest'ultima dichiarazione **non risulti presentata dal contribuente fallito** o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione **deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina** se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Anche in quest'ultimo caso, resta fermo l'obbligo di presentare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico modello IVA 74-bis.

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni



Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 2017 abbia **cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA)** e poi nel corso dello stesso anno abbia **ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita IVA)**, egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:

- ✓ **il frontespizio**, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all'ultima attività esercitata nell'anno 2017;
- ✓ **un modulo** (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all'ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
- ✓ **un modulo** (mod. n. 2), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell'anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.

In tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva.

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

Contribuenti con operazioni straordinarie (durante il 2017)

Nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.).

Il soggetto risultante dalla trasformazione deve presentare:

- ✓ **Un frontespizio** con i dati propri
- ✓ un **modulo (modulo n. 1)** relativo al soggetto **avente causa**, con tutti i quadri inerenti l'attività effettuata nel corso dell'anno 2017; devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione; compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria
- ✓ un **modulo (modulo n. 2)** relativo al soggetto **dante causa** con tutti i quadri inerenti l'attività svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce.

Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2017.

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

Contribuenti con operazioni straordinarie (durante il 2017)

L'AVENTE CAUSA presenta la dichiarazione relativa a tutto l'anno d'imposta: FRONTESPIZIO + 2 MODULI

Modulo 1:

- OPERAZIONI DELL'AVENTE CAUSA + operazioni svolte dal dante causa nella frazione di mese o trimestre in cui ha avuto luogo l'operazione.
- quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione

Modulo 2:

- OPERAZIONI DEL DANTE CAUSA fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione.
- Nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce


Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

Contribuenti con operazioni straordinarie (durante il 2017)

Nei casi di operazione straordinaria che non abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda) la dichiarazione IVA deve essere presentata:

- ✓ dal soggetto avente causa, se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA. Tale soggetto presenterà la dichiarazione secondo le modalità illustrate al punto precedente, avendo cura di indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce e di barrare la casella 2 dello stesso rigo per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un'attività rilevante agli effetti dell'IVA.
- ✓ da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione se non c'è stata cessione del debito o del credito IVA, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta.

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni




Contribuenti con operazioni straordinarie (avvenuta tra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017)

In tale caso, poiché l'attività per l'intero anno 2017 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), si possono verificare le seguenti ipotesi:

- nel **caso di estinzione del soggetto dante causa** a seguito della trasformazione, il soggetto risultante deve presentare per l'anno 2017 oltre alla propria anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa. Sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultimo soggetto.
- nell'ipotesi, invece, di trasformazione **non comportante l'estinzione del soggetto dante causa**, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta 2017 cui si riferisce la dichiarazione.



Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni



Contribuenti con operazioni straordinarie

ATTENZIONE: nei casi di variazione dei dati di cui all'art. 35, **non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad esempio trasformazione da società di persone in società di capitali ecc.)** e quindi il proseguimento del soggetto "Avente Causa" con la stessa Partita IVA del soggetto "Dante Causa"

non sono richieste particolari modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione che, pertanto, deve essere costituita, in via generale, da un solo modulo con i dati per tutto l'anno d'imposta secondo i criteri ordinari.



Certificazione Unica 2018

Date di presentazione e struttura quadri

Con PROVVEDIMENTO n. 10729/2018 è stato approvato il modello per la Certificazione Unica “CU 2018”, relativo all’anno 2017 e per il quadro CT, con le relative istruzioni.

i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,

entro il 7 marzo 2018

le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

La stessa certificazione, in forma sintetica dovrà essere rilasciata al percipiente entro il 31 marzo (rinvio al 2 aprile dato che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).

Date di presentazione e struttura quadri

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2018** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Date di presentazione e struttura quadri

Il quadro CT nel frontespizio della Certificazione Unica ordinaria assolve sostanzialmente alla funzione di rendere stringente e non eludibile l'obbligo che i sostituti di imposta hanno di comunicare l'indirizzo telematico presso il quale ricevere i modelli 730-4.

Pertanto (in caso di forniture contenenti CU relative a redditi di lavoro dipendente) :

- se tale obbligo **NON E'** stato precedentemente assolto (tramite quadro CT delle CU degli anni precedenti o il modello CSO), **il quadro CT deve essere compilato**
- se tale obbligo **E'** stato precedentemente assolto (tramite quadro CT delle CU degli anni precedenti o il modello CSO), **il quadro CT NON deve essere compilato**

Viceversa, se il sostituto di imposta intende comunicare la variazione dell'indirizzo telematico presso il quale ricevere i modelli 730-4 in precedenza comunicato, **NON PUO'** farlo tramite il quadro CT, ma **DEVE** obbligatoriamente utilizzare il Modello CSO

Date di presentazione e struttura quadri

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730 o UNICO PF) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2018.

Pertanto:

- CU con **redditi che confluiscono nella precompilata**: invio entro il 7 marzo 2018
- CU con **redditi che non confluiscono nella precompilata**: invio entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del 770 (31 ottobre 2018)

Date di presentazione e struttura quadri

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando:

- Oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
- È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Date di presentazione e struttura quadri

La presentazione avviene **esclusivamente per via telematica** e può essere effettuata:


- a) **direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione**; tramite Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. Possono abilitarsi a Fisconline i soggetti che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel.
- b) **tramite un intermediario abilitato** ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Novità 2018

Premi di risultato

Con la legge di Bilancio per il 2017 venivano elevati i limiti reddituali di accesso con conseguente ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari.

- **innalzamento, da 50.000 a 80.000** euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al periodo d'imposta precedente, che consente l'accesso alla tassazione agevolata.
- Gli importi dei premi erogabili aumentavano da **2.000 a 3.000** euro nella generalità dei casi e da **2.500 a 4.000** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
- In tema di welfare aziendale, le agevolazioni si applicano anche nel caso di erogazione dei benefits sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi interconfederali o di contratti collettivi territoriali.




Premi di risultato

Con l'art. 55 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, è stato previsto che **anche in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro**, il limite degli importi dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta sui quali è possibile applicare la tassazione agevolata è pari a **euro 3.000**.

La modifica ha validità per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, dopo quindi l'entrata in vigore della norma. Per i contratti stipulati e presentati prima di tale data si conserva la possibilità del limite più alto.

Ulteriore condizione per poter beneficiare della tassazione agevolata sui premi di risultato è che **i contratti collettivi aziendali o territoriali**, che prevedono l'erogazione di premi di risultato **siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione**, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016



Locazioni Brevi

Con l'**articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50**, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.


Al comma 5 del predetto articolo è previsto che

- i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare,
- I soggetti che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,

operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi, all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

Chiarimenti in merito sono forniti con:

- Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017
- Provvedimento Agenzia delle entrate 12 luglio 2017




Locazioni brevi

Destinatari degli obblighi introdotti dalla norma sono 'tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l'incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore'.

Il contratto si considera stipulato nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.): non rilevano la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell'immobile. Per i contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari rileva il momento in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione dall'intermediario.

Novità 2018




Locazioni brevi

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione		Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
1		2	3	4	5			
Comune						Provincia (sigla)	Codice comune	
6						7	8	
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo			N. civico	Scala	Interno
9			10			11	12	13
Importo corrispettivo		Ritenuta operata		Locatore non proprietario				
14		15		16				

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, ha previsto che per i contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può avvenire anche in **forma aggregata**. Si precisa che per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica. Il punto **“N. contratti locazione”** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata.

Novità 2018




Locazioni brevi

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2	Unità immobiliare parziale 3	2018 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5							
Comune						Provincia (sigla) 7	Codice comune 8				
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9						Indirizzo 10			N. civico 11	Scala 12	Interno 13
Importo corrispettivo 14		Bitarifa operata 15		Locatore non proprietario 16							

Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d'imposta (2017 e 2018) si dovranno compilare due distinti rigi. In particolare nel rigo nel quale non è barrato il punto 4 riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2017, mentre nel rigo nel quale è barrato il punto 4 riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2018.

Novità 2018




Locazioni brevi

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento							
1	2	3	4	5							
Comune						Provincia (sigla)	Codice comune				
6						7	8				
Tipologia (via, piazza, ecc.)						Indirizzo			N. civico	Scala	Interno
9						10			11	12	13
14 Importo corrispettivo						15 Ritenuta operata			Locatore non proprietario		
						16					

Nel punto 14 indicare l'importo del corrispettivo lordo e nel punto 15 l'importo della relativa ritenuta operata (codice tributo 1919). Si precisa che l'importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell'importo del corrispettivo indicato al punto 14.



Locazioni brevi

Le ritenute si applicano ai contratti di locazione stipulati a partire dal 1° giugno 2017.

Tenuto conto delle difficoltà di natura gestionale che gli operatori possono aver incontrato e considerato che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in attesa della conversione del d.l. n. 50, è stato emanato il 12 luglio, potrà essere esclusa l'applicazione delle sanzioni per le ritenute omesse fino all'11 settembre (60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento).

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di comunicare i dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno.

Ipotesi di annullamento o sostituzione

Annullamento

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella "Annullamento" posta nel frontespizio.

Sostituzione

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. **Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.**

Scarto

di singole Certificazioni Uniche 2017, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificata, entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.

Stesso principio vale per l'invio di certificazione di soggetti mai trasmessi.

Grazie per l'attenzione!